



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 72 DEL 05/03/2010

Oggetto: AFFRANCAZIONE LIVELLO GRAVANTE SUL TERRENO DI CUI AL FOGLIO N°176, PARTICELLE N°459/P (PER MQ 4), N°605 (PER MQ 179) E N°606/P (PER MQ 11).

L'anno duemiladieci, addì cinque del mese di marzo alle ore 13,00, nella Casa comunale di Monte Sant'Angelo.

In seguito a regolare invito si è riunita la Giunta comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott. Andrea Ciliberti e nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENZE
CILIBERTI DOTT. ANDREA	SINDACO	SI
FEROSI Avv. Michele	Assessore	SI
GRANATIERO Dott. Giovanni	Assessore	NO
DI IASIO Ing. Antonio	Assessore	SI
LAURIOLA Arch. Andrea	Assessore	NO
CIUFFREDA Sig. Domenico	Assessore	SI
TARONNA Sig. Donato	Assessore	NO
MAZZAMURRO prof. Antonio	Assessore	SI

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott. Pietro la Torre (art. 97, comma 4° lett. a) - T.U.E.L. D.lgs n. 267/2000).

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sindaco sottopone l'argomento indicato in oggetto all'approvazione della Giunta comunale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SICUREZZA, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.lgs 18/8/2000, n. 267 sulla presente proposta deliberazione esprime **parere favorevole**

Monte Sant'Angelo, li 04/03/2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Antonio Prezioso

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO Ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs 18/8/2000, n. 267, sulla presente proposta esprime parere **parere favorevole**

Monte Sant'Angelo, li 05/03/2010

IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
Dott. Pasquale Rinaldi



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le seguenti normative :

La Legge Regionale del 28.1.1998, n.7 e s.m.i., avente ad oggetto:”*Usi Civici e Terre Collettive, in attuazione della Legge 16.6.1927, n. 1766 e del R.D. 26.2.1928, n. 332*” e successive modifiche ed integrazioni, che ha disciplinato, con norme di ordine organizzativo e procedurale, i criteri da adottare per la risoluzione dei problemi inerenti la natura civica dei territori comunali;

- l’art.17 della L. R. n.32/01, punto 1, comma 2/quarter secondo cui “Le conseguenti operazioni di aggiornamento dei dati e dei canoni, enfiteutici o di natura enfiteutica, dei censì, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale e quelle di affrancazione dei canoni stessi, nonché dei censì, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale, sono delegate ai Comuni di competenza”;

- la Legge Regionale n°14 del 04/08/2004 con cui la Regione Puglia, al titolo IV – disposizioni diverse – art. 54 (Usi civici - Semplificazione delle procedure di legittimazione) ha approvato (comma 1) la legittimazione di tutte le terre della Regione Puglia proposte per la legittimazione e riportate negli stati occupatori o elenchi redatti dagli istruttori-periti demaniali per i quali il Commissario per la liquidazione degli usi civici dispose il deposito presso le segreterie comunali e la loro pubblicazione all’Albo Pretorio dei rispettivi comuni ai sensi dell’art. 15 del r.d. 332/1928, delegando (comma 3) le operazioni di aggiornamento dei canoni enfiteutici, dei censì, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale e quelle di affrancazione dei canoni stessi ai comuni di competenza;

- la Legge Regionale n°19 del 28/06/2007 con cui la Regione Puglia, al comma 3 bis dell’art. 1, laddove ha disciplinato che le terre civiche gravate di livello, riportate negli stati degli arbitrari occupatori, di cui ai commi 1 e 2, che risultano tipizzate negli strumenti urbanistici dei comuni interessati e per le quali siano stati rilasciati titoli abitativi edilizi sulla base di titoli di proprietà delle aree rivenienti da atti notarili, di successione o di compravendita, vengono, a richiesta degli interessati, affrancate dai rispettivi comuni i quali possono applicare una riduzione non superiore ai due terzi del valore del canone di affrancazione, ovvero richiedere il pagamento minimo di un terzo del suddetto valore. Tali riduzioni si applicano alle terre civiche che riguardino immobili destinati a prime case, ad attività produttive artigianali o commerciali a conduzione familiare ovvero a edifici ricadenti in aree che da tempo hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari.

- il comma 6 bis dell’art. 2 della Legge Regionale n°19/2007 il quale prevede che il valore del canone di affrancazione deve altresì tenere conto dell’incremento di valore derivante dall’utilizzabilità edilizia del terreno interessato”.



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

Vista la richiesta della Sig.ra Carmela di BARI, nata a Monte Sant'Angelo il 02/05/1969, Codice Fiscale DBRCML69E42F631I ed ivi residente alla Via Strada 37, n°1, acquisita in data 14/07/2009, al prot. n°8223 con cui si inoltravano n° 2 relazioni peritali redatte dal Dott. L.C. Oliveti identificate dal n°446, intese ad ottenere l'affrancazione del livello gravante sull'area identificata catastalmente dal foglio n°176, particelle n°459/p (per mq 4), n°605 (per mq 179) e n°606/p (per mq 11) per complessivi mq 194 e per l'importo complessivo di € 1.515,79;

Considerato:

- Che le particelle sopra richiamate derivano dalla particella originaria n°63 facente parte del Demanio Caviglia ed inserita nell'elenco delle terre civiche redatte dal Perito Istruttore demaniale Ing. Ferrara al n°1646
- che l'area in questione è gravata da un canone di natura enfiteutica a favore del Comune di Monte Sant'Angelo per legittimazione intervenuta ai sensi dell'art. 54 della Legge regionale n°14/2004 ;
- che la stessa ricade in zona di espansione C/1/B Macchia Libera del vigente PPA;
- che per tali aree la commissione di cui all'art. 8 della legge regionale n°7/'98 e s.m.i. ebbe a stabilire un valore di 21,00 €/mq, giusta verbale n° 18 in data 29/10/2003;
- che per la determinazione del canone di affrancazione, delle cinque annualità di canoni pregressi, non prescritti, e degli interessi legali si è proceduto mediante l'aggiornamento, annuale, dl valore di € 21,00 dal 2004 al 2009;

Che, pertanto, a seguito dell'istruttoria espletata dal competente ufficio è stato accertato che per la definitiva affrancazione del canone gravante sull'area richiamata l'importo da corrisondersi, in presenza dei requisiti di cui di cui al comma 3 bis dell'art. 1 della legge regionale n°19/2007; (trattandosi di prima casa, come da atto di compravendita acquisito in data 30/10/2009 al prot. n°12859), ed in applicazione della delibera di Consiglio comunale n°16 del 27/03/2000 la somma da corrisondersi è di € 1.899,90, così suddivisa:

- a) € 1.513,36 quale quota per affrancazione del livello gravante sulla superficie di mq 194, pari ad 1/3 della somma dovuta;
- b) € 359,84 quale quota dovuta per le ultime 5 annualità di canoni non prescritti, pari ad 1/3 della somma dovuta;
- c) € 26,60 quale quota per interessi sulle cinque annualità di canoni, pari ad 1/3 della somma dovuta;

Rilevato che i valori sopra specificati corrispondono ad 1/3 della somma dovuta, giusta



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

Visto che il capitale di affrancazione dei canoni di natura enfiteutica da versare al Comune di Monte Sant'Angelo è di € 1.899,90 (diconsi euro milleottocentonovantanove/90) è stato regolarmente corrisposto dal richiedente, con bollettino postale del 19/01/2010, sul conto corrente n°13511712 a favore del Comune di Monte Sant'Angelo con causale "Affrancazione livelli", previo accertamento dei requisiti di cui alla legge regionale n°19/2007;

Ritenuto dover ratificare quanto determinato dall'ufficio, ivi compresa la riduzione ad 1/3, giusta deliberazione di C.C. n°16/2000;

Considerato che le operazioni tecniche e quelle relative alla registrazione, trascrizione e volturazione catastale sono a carico del livellario affrancante ai sensi dell'art. 10 della L.R. 7/1998;

Acquisiti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Capo Settore Sicurezza, e di regolarità contabile da parte del Responsabile Settore Programmazione e Bilancio;

Visti:

- il D. Lgs. 18.08.2000, n°267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"
- lo Statuto comunale;
- la Legge n.1766/27;
- il R.D. n.332/28;
- la L.R. n.7/98 e s.m.i.;

Con voti favorevoli Con voti favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

I) di approvare la relazione di stima prodotta dal dott.Oliveti con le integrazioni apportate dai competenti uffici, ivi compresa la riduzione di 1/3 della somma spettante, giusta deliberazione di C.C. n.16/2000;

II) di disporre l'affrancazione del canone di natura enfiteutica gravante sul terreno sito in agro del Comune di Monte S. Angelo, riportato al Foglio n°176, particella n°459/p (per mq 4), n°605 (per mq 179) e n°606/p (per mq 11), per mq 164 con l'onere del "canone di natura enfiteutica" a favore del Comune di Monte Sant'Angelo di proprietà della Sig.ra Carmela di BARI, nata Carmela di BARI, nata a Monte Sant'Angelo il 02/05/1969, Codice Fiscale DBRCML69E42F631I ed ivi residente alla Via Strada 37, n°1, che ha provveduto al pagamento, a favore del Comune di Monte Sant'Angelo, del capitale di affrancazione pari ad € 1.899,90 (diconsi euro milleottocentonovantanove/90), pari ad 1/3



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

della somma spettante ed è stato dal richiedente regolarmente corrisposto, con bollettino postale del 19/01/2010, sul conto corrente n°13511712, calcolato sulla superficie delle particelle sopra richiamate;

III) di dare atto che:

- le spese necessarie per la registrazione, la trascrizione e voltura dell'atto d'affrancazione presso gli uffici competenti sono a carico del Livellario affrancante;
- la richiesta di affrancazione dei canoni di natura enfiteutica fa venire meno la debenza dei canoni solo per le superfici specificate e di fatto espande il diritto di proprietà già acquisito con la legittimazione (circolare Direzione Agenzia del Territorio n. 2/2004 e risoluzione n. 1 dell'08/03/2006).

IV) di vincolare il capitale di affrancazione in apposito capitolo di Bilancio Comunale, ai sensi dell'art. 24 della Legge 16/06/1927, n. 1766, per essere destinato ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.

V) di stabilire che il presente provvedimento di affrancazione sarà debitamente registrato con le agevolazioni fiscali di cui all'art.2 della legge 01/12/1981 n.692 ed autorizzerà il competente conservatore dei registri immobiliari a provvedere alla trascrizione del provvedimento in esenzione dalle imposte a norma dell'art.2 della legge 01/12/1981, n.692 (circ. Direzione Agenzia del Territorio n.2/04, risoluz. n.1 dell'8-3-2006 e n. 2/2008) e che sia, altresì, disposta la voltura catastale conseguente, in esenzione da bolli e tributi speciali, ai sensi del comma 2° dell'art.19 della L.R. n.7/98 e s.m.i. e della L. 692/1981, per l'interesse pubblico perseguito con l'atto di affrancazione a favore della collettività di Monte Sant'Angelo;

V) di autorizzare, nell'eventualità, il responsabile del Settore Sicurezza alla predisposizione di tutti gli atti derivanti, ivi compresa la sottoscrizione dell'atto di affrancazione secondo lo schema tipo da approvarsi con successiva determinazione gestionale secondo le direttive fornite dal notaio prescelto dall'acquirente e qualora il soggetto richiedente l'affrancazione non intenda avvalersi della struttura comunale per la predisposizione degli atti consequenziali relativi alla trascrizione e volturazione catastale;

SUCCESSIVAMENTE

Ritenute sussistenti le ragioni di urgenza derivanti evidenziata in premessa;

Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Dott. Andrea Ciliberti

Il Segretario Generale
Dott. Pietro la Torre

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi, la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ove rimarrà per quindici giorni.

Monte Sant'Angelo, li

Il Segretario Generale
Dott. Pietro la Torre

Il sottoscritto Segretario Generale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata inviata in elenco ai Capigruppo consiliari, con lettera protocollo n. del, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Monte Sant'Angelo, li

Il Segretario Generale
Dott. Pietro la Torre